Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Martedì, 30 marzo** — **Numero 75**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1920.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul servizio postale, approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i decreti Luogotenenziali 14 luglio 1918 n. 986, 26 gennaio 1919, n. 66, e 27 febbraio 1919, n. 320;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 714;

Vista la legge 25 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª);

Visto il decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629;

Vista la legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Allegato E);

Visto il Regio decreto 10 aprile 1881, n. 179;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n 1451;

Visto il R. decreto 9 maggio 1918, n. 622;

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 154;

Visto il testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196 e relativo regolamento del 21 maggio 1903, n. 253;

Visto il decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1918, n. 984;

Visto il R. decreto-legge del 21 settembre 1919, n. 1850;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere che circolano da un luogo ad un altro del Regno e delle colonie, e di quelle scambiate tra un ufficio postale del Regno o delle colonie ed un ufficio italiano all'estero è di 25 centesimi per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi; la tassa a carico dei mittenti di quelle da distribuirsi nel distretto dell'ufficio postale d'impostazione è di 15 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi.

Art. 2.

La tassa a carico dei destinatari degli oggetti di corrispondenza non francati, pei quali la francatura preventiva non sia obbligatoria, è uguale al doppio della francatura stessa.

Art. 3.

La tassa di francatura dei pieghi contenenti carte manoscritte è di centesimi 25 ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi fino al peso massimo di 2 kg.

Art. 4.

È abrogata la tariffa speciale di un centesimo per le stampe non periodiche, e per i libri e gli opuscoli spediti dagli editori, di cui alle lettere *B* e *C* della tabella annessa al decreto Luogotenenziale n. 320, del 27 febbraio 1919, le quali stampe sono soggette alla tassa di 5 centesimi ogni 50 grammi.

Le cedole di commissioni librarie e gli estratti di conto delle amministrazioni dei giornali spediti a parte sono pure assoggettate alla tassa di 5 centesimi.

Art. 5.

Il diritto fisso di raccomandazione e di assegno e la tassa di assicurazione sono applicati agli oggetti di corrispondenza di qualsiasi specie circolanti nel distretto dell'ufficio di impostazione nella stessa misura stabilita per gli effetti circolanti fuori distretto.

Art. 6.

La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente in conto corrente dalle amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che non escano nei giorni festivi riconosciuti, è quella stabilita dal decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1898.

Art. 7.

La tassa delle ricevute di ritorno, tanto per il distretto che fuori distretto, è stabilita in centesimi 25.

Art. 8

La tassa per i reclami di cui all'art. 244 del regolamento generale interno al servizio postale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è stabilita in centesimi 25.

Art. 9.

L'indennità da corrispondere in caso di perdita non cagionata da forza maggiore di qualsiasi oggetto di corrispondenza raccomandata è fissata nella misura di L. 10.

È fatta eccezione per le stampe ad uso dei ciechi, per le quali l'indennità è di L. 5, fermo restando, per tali invi, il diritto fisso di raccomandazione in cent. 10.

Art. 10.

Il diritto di assicurazione delle lettere e dei pacchi con dichiarazione di valore, è fissato a cent. 15 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire con un minimo di 30 centesimi.

Art. 11.

Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore delle corrispondenze circolanti nell'interno del Regno dentro e fuori distretto deve essere corrisposto un supplemento di tassa di cent. 15 ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore dichiarato con un minimo di 30 centesimi.

Art. 12.

Il termine di due mesi stabilito dall'art. 12 del testo unico della legge postale per la giacenze in distribuzione delle corrispondenze epistolari non chieste o dirette a persone sconosciute e di quelle rimaste inesitate, è ridotto ad un mese.

La giacenza delle lettere raccomandate ed assicurate, nonchè di quelle ordinarie contenenti valori o carte d'importanza, rimaste inesitate, è limitata ad anni due, a partire dal giorno della loro impostazione.

Art. 13.

Il peso massimo dei pieghi di stampe non periodiche è fissato in kg. 2.

Art. 14.

La tassa dei campioni senza valore è fissata a cent. 20 per i primi 100 grammi e progredisce di 10 cent. per ogni successivo porto di 50 grammi fino a 350 grammi.

I campioni senza valore non possono essere gravati di assegno per somma superiore alle L. 10.

Art. 15.

Le corrispondenze di qualsiasi genere comprese le stampe ed i campioni dirette fermo in posta, originarie dal Regno, sono soggette alla soprattassa di cent. 10 e di cent. 20 se la detta soprattassa non è stata pagata dal mittente.

Art. 16.

La tassa speciale di posta pneumatica di cui all'art. 2 della legge 6 luglio 1911, n. 714, è fissata per le lettere e per i biglietti postali fino a 15 grammi in cent. 15 e fino a 30 grammi in cent. 30.

Alle cartoline si applica la tassa minima di cent. 15.

Art. 17.

Le tasse di spedizione per i pacchi postali per l'interno del Regno, per le colonie e per gli uffici italiani all'estero sono stabilite come appresso:

per i pacchi fino a 3 kg., L. 2;
per i pacchi da oltre 3 kg. fino a 5 kg., L. 3;
per i pacchi da oltre 5 kg. fino a 10 kg., L. 6;
per i recipienti vuoti di ritorno:
normali, L. 1;
ingombranti, L. 1,50.

Art. 18.

Le tasse di spedizione, assicurazione ed assegno per i pacchi diretti nel distretto degli uffici di impostazione sono stabilite nella stessa misura di quelle per i pacchi diretti fuori distretto.

Art. 19.

È in facoltà del Governo di stabilire con decreto Reale che i pacchi con assegno siano dai mittenti spediti con assicurazione.

Art. 20.

Sono abrogati gli ultimi commi degli articoli 32, 56, 62 e 218 del regolamento per la esecuzione della legge postale, approvato con R decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, per quanto concerne il cambio delle carte valori sciupate.

Art. 21.

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno è stabilita come segue:

fino a lire 10 cent. 20
oltre lire 10 » » 25 » 40
» » 25 » » 50 » 60
» » 50 » » 75 » 80
» » 75 » » 100 lire 1,00

aggiungendo successivamente cent. 20 di 100 in 100 lire o frazione di cento lire. Queste tasse sono applicate anche per vaglia pagabili nel distretto postale dell'ufficio traente.

Pei vaglia però di somme non superiori a L. 25 a favore di sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito o dell'armata, presenti al corpo, la tassa è di cent. 10.

Art. 22.

Il mittente di un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo.

Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente e quella telegrafica, dovrà pagarsi dal mittente il diritto fisso di cent. 30.

Art. 23.

I vaglia per l'interno del Regno sono pagabili all'atto della presentazione all'ufficio postale, durante il mese della loro emissione ed il mese successivo.

Questo termine di validità è di quattro mesi oltre quello di emissione per i vaglia emessi pagabili nelle colonie italiane e negli uffici postali italiani all'estero.

È abolita la rinnovazione d'ufficio dei vaglia non riscossi di cui al 4° comma dell'articolo 52 del testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501.

Art. 24.

Trascorsi i due anni dalla emissione il credito portato dal vaglia è prescritto ed il suo importo acquisito all'erario.

La prescrizione è interrotta dalla domanda di rinnovazione o dal

reclamo fatto dal mittente, dal destinatario o da altro avente diritto.

La nuova decorrenza del termine s'inizia dal giorno in cui la Amministrazione comunica all'interessato le proprie determinazioni.

Art 25.

L'azione per ottenere il pagamento di un vaglia non può essere proposta prima che l'Amministrazione abbia accertato nei modi stabiliti nei suoi ordinamenti il mancato pagamento.

Qualora sia contestata l'apparente regolarità di un pagamento, in quanto esso sarebbe stato ottenuto per mezzo di un reato, l'azione contro l'amministrazione non può essere proposta prima che sieno trascorsi sessanta giorni dalla definitiva pronuncia del magistrato penale.

Art. 26.

L'art. 66. del testo unico del 24 dicembre 1899, n. 501 (concernente il servizio dei titoli postali di credito) è abrogato.

Art. 27.

Il prezzo di ogni libretto di ricognizione personale è di L. 1.

La validità di esso è fissata in tre anni ed in caso di rinnovazione non si tiene conto delle cedole non consumate.

Il Governo ha facoltà di sostituire agli attuali libretti, tessere di riconoscimento personali senza il cedolario disciplinandone col regolamento l'uso e la responsabilità.

Art. 28.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, è così modificato:

« Le operazioni in conto corrente sono soggette alle seguenti tasse.

Per ogni versamento eseguito dal correntista, e per ogni pagamento eseguito in di lui favore: L. 0,25 per ogni L. 500 o frazione di L. 500.

Per ogni versamento eseguito da terzi, e per ogni pagamento in favore di terzi:

fino a L. 50 cent. 25;

oltre L. 50 fino a L. 100 cent. 50;

per ogni 100 lire o frazione di 100 lire successive fino a lire 1000 cent. 10;

oltre le L. 1000 cent. 25 per ogni 500 lire o frazione di 500 lire;

« per ogni banco giro cent. 10.

Sul banco giro per pagamento allo Stato non è dovuto alcun diritto.

Il ministro delle poste e dei telegrafi, all'infuori dei casi previsti all'art. 7 del regolamento 9 maggio 1918, n. 622, può esonerare con suo decreto determinate categorie di correntisti dall'obbligo del deposito di garanzia.

Per ogni estratto di conto oltre quello mandato periodicamente al correntista è dovuto un diritto fisso di cent. 50.

Per le copie è dovuto il diritto di L. 1 per ogni facciata o conto ».

Art. 29.

Sono abrogati gli articoli 13 e 14 della legge 27 maggio 1875, numero 2729 (serie 2ª) che istituisce le Casse di risparmio postali, l'art. 2 dell'allegato *E* della legge 19 luglio 1880, n. 5536 sul riordinamento dell'amministrazione del lotto e gli articoli 47, 48 e 49 del R. decreto 10 aprile 1881, n. 179.

Art. 30.

Per appoggiare od impiantare su proprietà pubbliche o private, cassette di impostazione, distributori automatici, cartelli o altro congegno inerente al servizio o per attraversare od occupare anche temporaneamente il suolo o sottosuolo, la posta deve chiedere il consenso del proprietario.

Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessano monumenti pubblici od opere, o luoghi aventi valore artistico o storico, si procede d'accordo col Ministero della istruzione pubblica.

Un indennizzo è dovuto solo quando dall'appoggio, dall'impianto o dall'attraversamento risulta impedito o limitato l'uso normale del fondo o ne venga diminuito il reddito.

Non è dovuto in nessun caso compenso per l'appoggio, l'impianto o l'occupazione di piazze e vie pubbliche e del sottosuolo di esse.

Art 31.

Se il proprietario nega il consenso di cui all'articolo precedente, il prefetto, sentite le parti ed il parere del genio civile, autorizza il passaggio o l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità, e quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

Il decreto del prefetto è definitivo: contro di esso non è consentito ricorso in via giudiziaria, salvo per quanto concerne la valutazione dell'indennizzo.

Art. 32.

Il Governo del Re provvederà a coordinare in un nuovo testo unico la legge sul servizio postale approvata mediante Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501 con le leggi modificative che successivamente sono state o saranno promulgate fino alla pubblicazione del nuovo testo.

Art. 33.

La tariffa per i telegrammi nell'interno del Regno è così fissata:

Telegrammi ordinari: tassa di cent. 20 per parola, col minimo di 8 parole.

Telegramma urgente: tassa cent. 60 per parola, con minimo di 8 parole.

Telegramma per vaglia-telegrafico ordinario: tassa fissa di L. 2 più cent. 20 per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegramma per vaglia telegrafico urgente: tassa fissa di L. 6 più cent. 60 per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegrammi della stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e aziende d'informazioni politiche e presentati dalle ore 21 alle 7, tassa di cent. 10 per parola con minimo di 16 parole.

Art. 34.

Le tasse dei seguenti servizi speciali relativi a telegrammi interni sono fissate come segue:

Avviso di ricevimento telegrafico, e avviso telegrafico di spese di espresso L. 1,60;

Avviso di ricevimento telegrafico urgente L. 4,80;

Avviso di ricevimento per posta, avviso per posta di spese di espresso ed avviso di servizio tassato per posta, cent. 25.

Tassa di registrazione di un indirizzo abbreviato o convenuto: L. 10 mensili. Per periodi inferiori ad un mese, tassa di L. 5 fino a 15 giorni, e L. 10 per un numero superiore di giorni.

Art. 35.

Per tutti i telegrammi interni e per l'estero in partenza è rilasciata di ufficio la ricevuta, comprovante la loro accettazione.

Il rilascio delle ricevute ha luogo gratuitamente per i telegrammi interni ed è sottoposto al pagamento obbligatorio di cent. 25 per quelli diretti all'estero.

Sono esenti dal pagamento delle ricevute i telegrammi diretti all'estero affrancati con buoni di risposta pagata, emessi per telegrammi provenienti dall'estero.

Art. 36.

Le tariffe sulle linee telefoniche interurbane per ogni conversazione di tre minuti primi sono stabilite nella seguente misura:

L. 1,50 sulle linee non eccedenti 100 km.

L. 3,00 sulle linee da 101 a 250 km.

L. 4,50 sulle linee da 251 a 400 km.

L. 6,00 sulle linee di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee non eccedenti la lunghezza di 30 km. potranno essere inferiori a L. 1,50.

Art. 37.

Le reti telefoniche urbane vengono suddivise agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento in 4 gruppi:

1° gruppo reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo reti con più di 3000 e meno di 10,000 abbonati;

3° gruppo reti con più di 500 e meno di 3300 abbonati;
4° gruppo reti con meno di 500.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono suddivisi in tre categorie così determinate:

Categoria A. — Industriali, commercianti, alberghi, pubblici esercizi e tutti quelli non compresi nelle altre categorie.

Categoria B. — Privati e professionisti che non esercitano industrie e commercio.

Categoria C. — Uffici governativi, provinciali, comunali e delle Camere di commercio (per apparecchi posti nelle sedi degli uffici stessi e per il pubblico servizio), Opere pie legalmente riconosciute, giornali politici quotidiani, direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari dei giornali stessi (con le norme e limitazioni stabilite per le singole reti).

Per ciascuna delle suddette categorie sono stabilite le seguenti tariffe rispettivamente per ogni gruppo:

1° Gruppo — Categoria *A*, L. 520.
Id. — Id. *B*, L. 400.
Id. — Id. *C*, la metà della tariffa della categ. *A*.
2° Gruppo — Categoria *A*, L. 470.
Id. — Id. *B*, L. 360.
Id. — Id. *C*, la metà della tariffa della categ. *A*.
3° Gruppo — Categoria *A*, L. 370.
Id. — Id. *B*, L. 280.
Id. — Id. *C*, la metà della tariffa della categ. *A*.
4° Gruppo — Categoria *A*, L. 275.
Id. — Id. *B*, L 240.
Id. — Id. *C*, la metà della tariffa della categ. *A*.

Derivazioni da apparecchi in portineria ad uso degli inquilini del medesimo stabile:
per le reti del 1° e 2° gruppo, L. 160;
per le reti del 3° e 4° gruppo, L. 120.

Derivazioni esterne per le reti:
del 1° e 2° gruppo, annue L. 200;
del 3° e 4° gruppo, annue L. 150.

Sono abolite tutte le preesistenti tariffe speciali o riduzioni.

Per le derivazioni interne e per tutti gli altri impianti secondari le tariffe sono portate al doppio di quelle attuali.

Art. 38.

L'art. 8 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con R. decreto del 3 maggio 1903, n. 196, è modificato come segue:

« Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di L. 100 per ogni circuito di comunicazione, e di L. 15 per ogni stazione in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di L. 9 per kilometro o frazione, oltre i primi tre km. di linea.

Il canone fisso può aumentare fino alla metà della tariffa di abbonamento al telefono pubblico (art. 21 lettera *a*) se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico ».

Art. 39.

L'art. 24 del testo unico sopra citato terzultimo capoverso è modificato come segue:

« Sono ammesse conversazioni *urgenti* la cui tariffa sarà triplicata ».

Art. 40.

L'art. 30 del testo unico sopra citato, primo capoverso, è modificato come appresso:

« I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telegrafico il capoluogo del Comune, pagheranno una volta tanto la quota fissa di L. 500 per ciascun chilometro di percorrenza della linea ».

Art. 41.

L'art. 78 del regolamento, approvato con R. decreto del 21 maggio 1903, n. 253 per l'applicazione del testo unico più volte sopra citato, è abolito, in dipendenza del disposto dal precedente art. 39 del presente decreto.

Art. 42.

L'art. 98 del testo citato regolamento è modificato come appresso:

Articolo 98. — La tariffa delle conversazioni telefoniche sulle linee di collegamento è uniformemente stabilita, entro i limiti indicati dall'art. 24 della legge, come segue:
Centesimi 30 su linea fino a 3 km.
Centesimi 50 su linea da oltre 3 km. fino a 10.
Centesimi 75 su linea da oltre 10 km. fino a 30.
Lire 1,50 su linee superiori a 30 km.

Art. 43.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° aprile 1920, e per quanto concerne il servizio dei conti correnti ed assegni postali dal 1° maggio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento, approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il Nostro decreto 8 settembre 1904, n. 533, con cui, tra l'altro, veniva delimitata una zona malarica nel territorio del comune di Marcianise, in provincia di Caserta;

Visti i rapporti coi quali il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte per la designazione di due nuove zone malariche nel territorio di Marcianise e di una zona malarica in quello di Roccasecca;

Visti i pareri espressi dal medico provinciale e dalla Direzione generale della sanità pubblica sulle anzidette proposte;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio dei comuni di Marcianise e Roccasecca, in provincia di Caserta, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

ELENCO contenente la delimitazione di tre zone malariche nella provincia di Caserta.

1° Comune di Marcianise:

Oltre la zona malarica delimitata con il R. decreto 8 settembre 1904, n. 533 (n. 9 dell'annesso elenco), vengono delimitate nel Comune altre due zone.

La prima ha i seguenti limiti:

a nord-nord-ovest, la strada Sciociano-Trentola;

ad ovest, la via comunale Marcianise-Ponte Rotto;

ad est, la provinciale Caserta-Caivano;

a sud, i RR. Lagni da Ponte Rotto a Ponte Carbonara.

La seconda ha i seguenti limiti:

a sud, i RR. Lagni da Ponte Carbonara ai tre confini Marcianise-Acerra-Maddaloni;

ad est, il limite territoriale di Maddaloni;

ad ovest, la provinciale Caserta-Caivano;

a nord, la rotabile.

2° Comune di Roccasecca:

La zona malarica è limitata da una linea che va dall'incrocio della strada provinciale Roccasecca-stazione con la comunale Spirito Santo, lungo la detta provinciale, sino all'incrocio con la provinciale di Sora; segue la detta provinciale verso Napoli, sino all'incontro della comunale Campo Pantano; segue la detta comunale sino all'incontro della ferrovia Napoli-Roma; segue detta ferrovia sino all'incontro della via campestre che, attraversando le contrade Pantanone e Campo Minonne, raggiunge e segue la strada detta Panniglie, sino al confine territoriale del comune di Castrocielo; segue detto confine, poi il confine territoriale del comune di Pontecorvo e quello del comune di Roccasecca, sino all'incontro della strada Campilonghi; segue detta strada e successivamente quelle denominate Palombara e Spirito Santo, sino al punto di partenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: MORTARA.

Il numero 311 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 25 gennaio 1920, n. 50, concernente la revisione e la eventuale rescissione dei contratti interceduti, per il servizio del gas, fra Comuni ed esercenti di gazometri;

Ritenuta la necessità di determinare, in rapporto a peculiari clausole contrattuali e secondo i principî informatori del primo comma dell'art. 3 del citato decreto, la portata del comma stesso circa la revisione di accordi stipulati dopo il 24 maggio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 3 del decreto Reale 25 gennaio 1920, n. 50, viene aggiunta la seguente disposizione:

« La revisione di cui al primo comma non sarà però ammessa quando, per capitolati antecedenti al 24 maggio 1915 e non peranco scaduti, sia stato posto ad esclusivo carico del concessionario l'onere della mano d'opera ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 309 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 153 « Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-1920, è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 176. Regio decreto 8 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, vengono apportate modificazioni allo statuto della « Mutualità scolastica Santhiatese », con sede in Santhià.

N. 178. Regio decreto 12 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cislago (Milano), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 179. Regio decreto 12 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cornaredo (Milano) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 192. Regio decreto 29 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo d'infanzia comunale di

Quinto Vercellese (Novara) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 194. Regio decreto 8 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico, nel comune di Premilcuore (Firenze), viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e con separata gestione, approvandosene lo statuto organico relativo.

N. 196. Regio decreto 5 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, in esecuzione della legge 26 aprile 1914, n. 327, si provvede al reparto patrimoniale fra il comune di Forte dei Marmi e quello di Pietrasanta.

N. 197. Regio decreto 5 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene eretta in ente morale la « Fondazione comm. Pietro Siligardi », con sede in Modena, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 220. Regio decreto 29 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale S. Maria delle grazie e Madonna di Pompei, con sede in Giugliano (Napoli), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e con separata gestione, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 222. Regio decreto 22 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Nobile collegio delle Vergini di Gesù, in Castiglione delle Stiviere (Mantova), è trasformato in un orfanotrofio maschile.

N. 223. Regio decreto 19 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Bedizzole (Brescia), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tiriolo (Catanzaro).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Tiriolo risulta responsabile del completo abbandono in cui sono i pubblici servizi, del dissesto finanziario del Comune, di gravi irregolarità di cui alcune hanno formato oggetto di denunzia all'autorità giudiziaria, nel servizio degli approvvigionamenti. Alla medesima amministrazione è inoltre imputabile di aver diffuse nella cittadinanza la sfiducia e la intolleranza verso le norme di legge relative al funzionamento dei Comuni, contribuendo così a determinare nell'ambiente una situazione pericolosa per l'ordine pubblico.

Per tali motivi d'indole amministrativa ed anche di ordine pubblico, emergenti da una inchiesta alla quale l'Amministrazione accampando motivi incosistenti, non ha contradetto, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 19 gennaio 1920, n. 75, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tiriolo, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Gaetano Corrado è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a' sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 13 del decreto-legge in data 25 gennaio 1920, n. 50, ed il decreto-legge in data 26 febbraio 1920, n. 239, relativi alla determinazione Ministeriale dei prezzi del gas e del coke prodotto da officine esercite da privati e da Società;

Udito il parere della Commissione di cui al decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848;

Decreta:

Art. 1.

Per le officine sottoindicate sono rispettivamente fissati, secondo i vari usi, i prezzi massimi, di cui alla seguente tabella, relativamente alla somministrazione di gas.

Per le officine con convenzione anteriore al 24 maggio 1915, tali prezzi saranno applicabili dal 1° al 29 febbraio 1920 e, ove sia stata presentata in termini richiesta di revisione, per il periodo successivo fino a che non saranno definitivamente stabilite nuove norme a' sensi dell'art. 5 del decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50.

Per le officine invece i cui esercenti abbiano stipulato accordi dopo il 24 maggio 1915, tali prezzi avranno vigore, ove sia stata presentata in termini richiesta di revisione, dalla data di detta richiesta e fino a che non saranno definitivamente fissate nuove norme a sensi del citato decreto.

I canoni per l'illuminazione pubblica si commisurano in rapporto al corrispondente prezzo fissato, per metro cubo, nella tabella:

Comune sede dell'officina	Varie specie di usi	Prezzi massimi per ogni metro cubo di gas esclusa la tassa governativa, quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune
		Lire
Abbiategrasso	Qualunque uso	1 49
Alessandria	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 41
	Usi privati (illuminazione e riscaldamento)	1 45
	Usi per i nuovi quartieri	1 43
	Usi industriali	1 43
Arona	Illuminazione	1 54
	Riscaldamento ed usi industriali	1 48
Bari	Illuminazione pubblica:	
	contratto anno 1867	1 46
	contratto anno 1889	1 50
	contratto anno 1905	1 47
	Altri usi comunali	1 55
	Usi privati:	
	illuminazione	1 53
	riscaldamento	1 45
Bergamo	Usi privati	0 79
	Usi industriali	0 77
Biella	Qualunque uso	1 53
Borgomanero	Qualunque uso	1 53
Busto Arsizio	Usi privati (illuminazione e riscaldamento)	1 49
	Usi industriali	1 46
Carrara	Qualunque uso	1 48
Castellammare di Stabia	Illuminazione pubblica e privata	1 55
	Riscaldamento	1 45
	Usi industriali	1 42
Catania	Illuminazione pubblica	1 48
	Altri usi comunali	1 50
	Usi privati:	
	illuminazione e riscaldamento	1 50
	forza motrice	1 43
Catanzaro	Qualunque uso	1 60
Cernobbio	Qualunque uso	1 54
Cesena	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffa di favore	1 45
	Usi privati	1 49
Chiari	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 44
	Usi privati	1 51
Chiavari	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 47
	Usi privati:	
	illuminazione	1 49
	usi promiscui (illuminazione e riscaldamento)	1 45
	riscaldamento	1 43
	forza motrice	1 43
Chieri	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	0 80
	Usi privati	0 85
Chieti	Illuminazione e riscaldamento	1 48
	Forza motrice	1 43
	Usi speciali esenti da tassa	1 50
Civitavecchia	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 44
	Usi domestici	1 46
	Usi industriali	1 43
Codogno	Qualunque uso	1 48
Cologna Veneta	Qualunque uso	1 52
Crema	Qualunque uso	0 85
Cremona	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 39
	Usi domestici	1 44
	Usi industriali	1 41
Crusinallo	Illuminazione e riscaldamento di privati	1 51
	Usi industriali	1 46
Desio	Qualunque uso	1 54
Erba Incino	Qualunque uso	1 53
Ferrara	Illuminazione e riscaldamento di privati	1 41
	Usi industriali	1 40
Firenze	Illuminazione pubblica	1 02
	Usi privati	0 97
Fossano	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 46
	Usi privati	1 48
Genova	Illuminazione pubblica	0 94
	Altri usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	0 92
	Illuminazione e riscaldamento dei privati	0 97
	Usi industriali	0 92
Girgenti	Qualunque uso	1 49
Intra	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 46
	Usi privati	1 50
La Santa (Monza)	Qualunque uso	1 53
Lecce	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 44
	Usi privati:	
	Illuminazione	1 50
	Riscaldamento	1 46
Lecco	Qualunque uso	1 47
Legnago	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 49
	Usi privati	1 51

Comune sede dell'officina	Varie specie di usi	Prezzi massimi per ogni metro cubo di gas esclusa la tassa governativa, quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune
		Lire
Legnano	Qualunque uso	1 45
Lucca	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 38
	Illuminazione privata e riscaldamento	1 43
	Forza motrice ed usi industriali	1 40
Luino	Qualunque uso	1 55
Magenta	Qualunque uso	1 53
Malnate	Usi domestici	1 58
	Usi industriali	1 53
Mandello sul Lario	Usi domestici	0 60
	Usi industriali	0 80
Melegnano	Riscaldamento	1 48
	Forza motrice	1 46
Milano	Qualunque uso	0 37
Mondovì	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 53
	Usi privati	1 51
Montecatini	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 48
	Usi domestici	1 48
	Usi industriali	1 46
Monza	Qualunque uso	0 75
Napoli	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	0 93
	Illuminazione privata	0 99
	Riscaldamento privato	0 94
	Usi industriali	0 94
	Forza motrice	0 92
Nervi	Illuminazione	1 48
	Altri usi	1 46
Nizza Monferrato	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	0 77
	Usi privati	0 80
Novara	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 45
	Usi privati	1 43
Novi Ligure	Qualunque uso	1 —
Ostiglia	Illuminazione pubblica	1 46
	Altri usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 48
	Usi privati	1 50
Perugia	Qualunque uso	1 20
Piacenza	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 37
	Usi privati	1 41
Pinerolo	Qualunque uso	1 15
Pistoia	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 48
	Usi privati	1 52
Recco	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 52
	Usi domestici	1 52
	Usi industriali	1 46
Revere	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 48
	Usi domestici	1 50
	Usi industriali	1 46
Rimini	Qualunque uso	1 52
Roma	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	0 89
	Illuminazione privata	0 96
	Riscaldamento	0 91
Salerno	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 48
	Illuminazione privata	1 58
	Riscaldamento ed usi industriali	1 48
Saluzzo	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	0 54
	Usi privati	0 58
San Remo	Usi comunali e consumi previsisti in contratto con tariffe di favore	1 39
	Illuminazione e riscaldamento dei privati	1 44
	Usi industriali	1 40
San Salv. Monferferrato	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 47
	Usi privati	1 53
Sassari	Qualunque uso	0 90
Savigliano	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	1 44
	Usi privati	1 46
Savona	Qualnnque uso	1.40
Siena	Usi comunali e consumi previsti in contratto con tariffe di favore	
	illuminazione	1 58
	riscaldamento	1 48
	Usi privati:	
	illuminazione	1 56
	riscaldamento	1 48
Torino	Qualunque uso	0 91
Torre Pellice	Qualunque uso	1 53
Tortona	Qualunque uso	1 20

Comune sede dell'officina	Varie specie di usi	Prezzi massimi per ogni metro cubo di gas esclusa la tassa governativa, quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune
		Lire
Tradate	Qualunque uso	1 56
Treviglio	Qualunque uso	1 51
Valenza	Qualunque uso	1 46
Varese	Qualunque uso	0 82
Venaria Reale .	Qualunque uso	0 97
Venezia	Illuminazione pubblica e consumi previsti in contratto con tariffe di favore . .	1 —
	Usi privati	1 02
Ventimiglia . . .	Usi comunali, consumi con tariffe di favore e usi domestici	1 43
	Usi industriali	1 47
Verona	Usi comunali e consumi con tariffe di favore	1 41
	Illuminazione privata . . .	1 53
	Usi promiscui (illuminazione e riscaldamento)	1 52
	Riscaldamento ed usi industriali	1 49
	Forza motrice	1 43
Viareggio	Qualunque uso	1 52
Viterbo	Qualunque uso	1 48

Art. 2.

Relativamente al coke prodotto dalle officine indicate nell'art. 1 sono fissati, per le vendite ed in genere per le cessioni nell'interesse dei rispettivi esercenti, i seguenti prezzi massimi da osservarsi durante i periodi stabiliti, per i prezzi massimi del gas, dal precedente articolo:

a) lire seicento la tonnellata per il coke alla rinfusa;

b) lire duecento la tonnellata per la polvere grigliata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 27 marzo 1920.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto l'articolo 139 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, modificato col R. decreto 7 maggio 1903, n. 284;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1916, n. 16417;

Visti i decreti Ministeriali 25 marzo 1918, n. 6270, e 9 aprile 1918, n. 8967;

Decreta:

Art. 1.

Ai prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali destinati all'esportazione e alla provvista di bordo, prezzi rispettivamente stabiliti nelle tariffe annesse ai decreti Ministeriali 25 marzo 1918, n. 6270 e 21 settembre 1916, n. 16417, sono sostituiti i seguenti:

QUALITÀ DEI TABACCHI	PREZZI DI VENDITA			
	per esportazione		per provvista bordo	
	Lire oro per chilogramma	Lire oro per 1000 pezzi	Lire oro per chilogramma	Lire oro per 1000 pezzi
Rapati, polveri, caradà e zenzigli:				
Superiori	10 —	—	15 —	—
1ª qualità.	7 —	—	10 —	—
2ª qualità.	3 50	—	5 —	—
Trinciato turco:				
Serraglio	50 —	—	75 —	—
Sceltissimo	40 —	—	60 —	—
Scelto	33 50	—	50 —	—
Trinciato superiore:				
Macedonia	30 —	—	45 —	—
Forte.	20 —	—	30 —	—
Maryland.	20 —	—	30 —	—
Trinciato 1ª qualità:				
Dolce	17 —	—	25 —	—
1ª qualità fermentato. . . .	15 —	—	22 50	—
Spuntature	12 —	—	17 50	—
Forte.	10 —	—	15 —	—
Trinciato 2ª qualità: Comune. . . .	8 50	—	12 50	—
Sigari a foggia estera:				
Regalia.	67 —	335 —	100 —	500 —
Londres	57 —	285 —	85 —	425 —
Trabucos	47 —	235 —	70 —	350 —
Medianitos	37 —	185 —	55 —	275 —
Minghetti	33 50	167 50	50 —	250 —
Grimaldi e Brasile	23 50	117 50	35 —	175 —
Dama.	13 50	67 50	20 —	100 —
Sigari superiori:				
Virginia alla paglia	27 —	135 —	40 —	200 —
Fermentati attenuati di nicotina	27 —	135 —	40 —	200 —
Sigari scelti Virginia alla paglia . .	20 —	100 —	30 —	150 —
Sigari comuni 1ª qualità:				
Forti (Napoletani)	20 —	100 —	30 —	150 —
Fermentati (Toscani)	20 —	100 —	30 —	150 —
Foggia svizzera (Cavour) . . .	20 —	100 —	30 —	150 —
Sigari comuni 2ª qualità:				
Alla paglia	17 —	85 —	25 —	125 —
Foggia svizzera (Cavour) . .	17 —	85 —	25 —	125 —
Sigari comuni 3ª qualità:				
Branca	—	—	—	—
Fermentati	—	—	—	—
Spagnolette:				
Savoia	83 50	83 50	125 —	125 —
Orientali	67 —	67 —	100 —	100 —
Uso Egiziano	67 —	67 —	100 —	100 —
Avana	67 —	67 —	100 —	100 —
Levante	50 —	50 —	75 —	75 —
Uso Russo	67 —	67 —	100 —	100 —
Serraglio	50 —	50 —	75 —	75 —
Giubek	43 50	43 50	65 —	65 —
Macedonia	33 50	33 50	50 —	50 —
Virginia	27 —	27 —	40 —	40 —
Maryland.	27 —	27 —	40 —	40 —
Nazionali	23 50	23 50	35 —	35 —
Indigene	17 —	17 —	25 —	25 —
Popolari	13 50	13 50	20 —	20 —

Art. 2.

Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto sovracitato del 21 settembre 1916, n. 16417, comprese quelle transitorie di cui all'art. 18.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, avranno decorrenza dal 1° marzo 1920.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 16 febbraio 1920.

Il ministro: TEDESCO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1917, relativo alla emissione dei buoni triennali e quinquennali 5 0[0 creati col R. decreto 5 maggio 1916, n. 505;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1310;

Veduto il decreto Ministeriale in data odierno relativo ai buoni triennali e quinquennali 5 0[0 che saranno emessi dal 1° aprile 1920 al 30 settembre 1920;

Determina:

È concesso un abbuono di centesimi cinquanta oltre a quello dell'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, per ogni cento lire dell'importo capitale dei buoni del tesoro quinquennali 5 0[0 che saranno acquistati mediante versamento di buoni triennali 5 0[0 da rimborsarsi il 1° aprile 1920.

La decorrenza degli interessi dei buoni del tesoro quinquennali alienati a norma del comma precedente sarà conteggiata dal giorno 1° aprile 1920, anche quando il versamento avvenga dopo tale giorno, semprechè l'operazione venga richiesta non oltre il 30 aprile 1920.

A tergo delle quietanze di versamento rilasciate per le alienazioni considerate nel presente decreto sarà segnata la serie ed il numero del buono triennale convertito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 marzo 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1254;

Decreta:

Art. 1.

Sono estese al territorio compreso nella giurisdizione di questo Commissariato generale le disposizioni dell'allegato *A* al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2165, con le modifiche ad esso apportate dal Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8, relativo all'imposta di produzione sui tessuti di lusso e sui guanti, riunite nel testo unico riportato in appendice al presente decreto.

Saranno osservate le norme modificative stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Le denunzie di cui all'articolo 3 del testo unico saranno presentate alle autorità di finanza di prima istanza cui incombono i servizi delle altre imposte di consumo vigenti, alle quali autorità spetta di provvedere a quanto è richiesto dagli articoli 4 e 10 del testo unico.

Art. 3.

Le marche-valori occorrenti per il pagamento della tassa saranno acquistate presso gli uffici delle imposte (ufficio del bollo) esclusivamente mediante il versamento dell'importo all'ufficio stesso.

La consegna di una dotazione di marche a fido, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico, sarà consentito dall'autorità provinciale di finanza cui spetta anche di approvare la cauzione o malleveria accettata dall'autorità di 1ª istanza.

Art. 4.

Nel caso contemplato dall'art. 9 del testo unico il versamento sarà fatto esclusivamente all'ufficio delle imposte, dietro autorizzazione dell'autorità di finanza di 1ª istanza, e la quietanza sarà staccata da un apposito bollettario a madre e figlia.

Art. 5.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 13 del testo unico, agli effetti dell'applicazione del presente decreto, sono sostituiti dalla disposizione seguente:

I commercianti all'ingrosso e al minuto ed in genere i detentori di prodotti soggetti all'imposta, devono farne denunzia scritta entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni al più prossimo ufficio finanziario (autorità di finanza di 1ª istanza, dogane, ufficio delle imposte, ufficio del bollo, comando della R. guardia di finanza).

Art. 6.

La riscossione delle somme dovute per liquidazioni fatte in base a denunzie, per omessa applicazione di marche ed in generale per ogni altra riscossione per la quale non è specialmente disposto, sarà fatta secondo le norme vigenti per la riscossione dei risarcimenti doganali.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 15 marzo 1920.

Addì 28 febbraio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

N. B. — Identico decreto, con la stessa data, è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 29 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	79.59	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	86 62	—

Corso medio dei cambi

del giorno 29 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140.00 — Londra 79,85 — Svizzera 350,18 — Spagna . . . — New York 20,00 — Oro 316.59

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 27 marzo 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

BISCARETTI, segretario, dà lettura dell'interrogazione del senatore Melodia al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per « sapere le origini dei dolorosi recenti fatti avvenuti ad Altamura ed il modo come essi si sono svolti ».

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. In Altamura socialisti e combattenti, d'accordo, proclamarono il principio delle otto ore di lavoro: questo principio non fu accettato dai proprietari per il lavoro agrario.

I contadini dichiararono di astenersi dal lavoro; l'autorità di pubblica sicurezza organizzò pattuglioni per il mantenimento dell'ordine.

Il giorno 20 corrente, verso le ore 18, alcuni pattuglioni comandati dal maresciallo dei carabinieri e dal vice commissario di pubblica sicurezza procedettero all'arresto di venti persone, che cercavano di impedire a parecchi contadini di recarsi al lavoro; ma, subito dopo, una folla tumultuante di oltre 2000 persone con bandiere irrompeva minacciosamente verso la caserma, chiedendo il rilascio degli arrestati: furono lanciati insulti e grossi sassi: ne seguì una colluttazione per la quale si ebbero tre feriti fra i carabinieri.

La folla si andò esasperando; dalla caserma furono esplosi colpi di moschetto senza che fosse stato dato un ordine preciso, e furono ferite tre persone in condizioni non gravi.

Nonostante che gli arrestati fossero stati rilasciati, la folla si riversò in città, proclamando lo sciopero generale ed ottenendo la chiusura dei negozi.

L'agitazione, sorta per le otto ore di lavoro, si complicò con altre passioni e violenze locali: per la fornitura del grano, perchè non fossero puniti i colpevoli, perchè fossero spartite le terre, oltre a questioni di carattere locale ed amministrativo.

Furono adottati tutti i provvedimenti necessari per l'ordine pubblico. È stato inviato un ispettore generale di pubblica sicurezza per le indagini, ed il prefetto ha assicurato che dal giorno 24 la calma è ristabilita in città. Si è provveduto ad un numero rilevante di arresti, e s'attendono i risultati dell'inchiesta perchè il Governo possa prendere i provvedimenti necessari.

Ma, purtroppo, questi fatti dolorosi non sono isolati: egli avrà occasione nella discussione sulle comunicazioni del Governo di riparlarne, perchè non sono sempre da imputarsi ad una sola parte politica.

Vi è uno stato di concitazione degli animi in questo dilagare di odi, di violenze e di passioni; e il Governo ha preso tutte le misure di ordine pubblico che sono necessarie ed è fermo e deciso a reprimere quelle forme di violenza che possano comunque costituire un pericolo.

Nella Puglia poi questi fatti si collegano non solo a condizioni economiche, ma a passioni amministrative, a violenze locali, a lotte che vengono a costituire un pericolo anche maggiore.

Metterà a disposizione del senatore Melodia tutti i dati che avrà e appena che l'inchiesta sarà compiuta, non avrà difficoltà di comunicarne gli elementi.

Si augura che tali fatti non abbiano seguito; ad ogni modo il Governo farà sempre il suo dovere (Approvazioni).

MELODIA. Ringrazia il ministro delle notizie date, che rispondono a quelle che egli aveva quando ha presentato l'interrogazione e si dichiara pienamente soddisfatto.

È grato anche al ministro di avere accennato alle origini dei fatti accaduti.

Egli conosce i contadini di Altamura; è stato sempre in contatto con loro. Il sentimento patriottico è per essi tradizionale.

Là in Altamura fu inalberato il vessillo fatidico « Italia e Vittorio Emanuele » con Giuseppe Garibaldi dittatore e fu istituito un Governo provvisorio per la Puglia.

Allora i contadini corsero ad ostruire gli sbocchi della città per opporsi alle truppe borboniche; erano i figli ed i nepoti di quelli che nel 1799 compirono la difesa eroica contro le orde capitanate dal cardinale Ruffo.

Il contadino di Altamura è fiero sostenitore dei propri diritti, ma rispettoso di quelli degli altri; è incapace di mentire e di non mantenere i patti, anche quando siano verbali.

Come è possibile che questi uomini siano stati trascinati ai recenti fatti dolorosi?

La propaganda socialista non ha mai attecchito ad Altamura. Vi è un veleno, che egli altra volta chiamò lue elettorale, che serpeggia forse in tutta Italia, ma che in Puglia è potentissimo.

Si è inoculato nelle menti di quelle popolazioni il concetto che tutto si può ottenere se si vota per il deputato in carica. Il fondamento di questo concetto si può cercare nella debolezza o nella acquiescenza dell'autorità centrale e nell'asservimento, salvo eccezioni notevoli di quasi tutte le autorità locali.

Esorta il presidente del Consiglio a fare eseguire una propaganda di sentimenti di giustizia, e questa propaganda varrà più che i carabinieri e le guardie regie. (Approvazioni).

BISCARETTI, segretario, dà lettura di due interrogazioni del senatore d'Andrea al ministro dell'interno, la prima: « Sulla necessità indilazionabile d'integrare i bilanci delle istituzioni ospitaliere insufficienti a provvedere al mantenimento dei ricoverati, pel rincaro nel prezzo dei generi di prima necessità e per i progressivi aumenti di stipendio ai sanitari o di salari al basso personale ».

La seconda « Sulla opportunità di abrogare il decreto Luogotenenziale del 2 dicembre 1915 che conferisce ai prefetti le attribuzioni delle Commissioni provinciali di beneficenza dell'art. 26 della legge sulle Opere pie in ordine a locazioni e vendite dei loro immobili ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Prega il senatore d'Andrea di consentire il rinvio delle sue interrogazioni a quando si discuteranno le comunicazioni del Governo o il bilancio dell'interno, tanto più che, nell'assenza del ministro del tesoro, egli si troverebbe oggi imbarazzato a rispondere.

Riconosce la gravità del problema, ma preferirebbe di trovarsi di fronte ad una proposta concreta.

Chiede tuttavia che si cerchi di moderare per quanto è possibile ogni genere di spesa, perchè la nostra situazione è di una estrema gravità.

Biasima severamente quel gran numero di cittadini che richiedono aumenti di stipendi e di salari e cercano di migliorare il tenore di vita che invece deve essere ridotto per tutti.

Lo spirito di turbolenza e di opposizione si giova di ogni occasione per manifestarsi: perfino a proposito dell'ora legale.

Ciò di cui qui non si vuol sapere, fuori d'Italia si accetta serenamente.

Gli Stati Uniti d'America, che sono la nazione più ricca del mondo, si sono rassegnati ad abolire l'uso di ogni bevanda alcoolica; qui invece perfino persone di buona società cercano con ogni mezzo di eludere le disposizioni del Governo.

Tali questioni e i provvedimenti adatti a fronteggiare la situazione egli si propone di discuterli con la maggiore ampiezza nel sereno ambiente del Senato; intanto aspetta dal senatore D'Andrea più concrete proposte e spera di rispondergli dando sicuri affidamenti.

D'ANDREA. Riconosce la necessità di aderire al rinvio chiesto dal ministro. Tuttavia non può fare a meno di rilevare che la situazione delle Opere pie, che provvedono ai poveri malati, è veramente intollerabile, e non ostante l'abnegazione delle persone che sono a capo delle organizzazioni, non è più tanto facile procedere come sino ad oggi si è fatto: da un giorno all'altro viene meno l'assistenza agli infermi, le rendite sono insufficienti a pagare il personale, il servizio di Cassa non funziona; eppure, bisogna ad ogni costo impedire che il personale delle Pie istituzioni si metta anche esso un giorno in sciopero.

Confida che il ministro vorrà tener conto delle difficoltà a cui egli ha accennato, e acconsenta che si discutano le sue interrogazioni o in una seduta che egli si compiacerà di designare, o in sede di comunicazioni del Governo: perchè teme che attendere il bilancio dell'interno significhi rimandar la discussione troppo alla lunga.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura di una interrogazione del se-

natore Grandi al Ministero del tesoro « Sugli indugi che si frappongono alla liquidazione anticipata della polizza di assicurazione ai combattenti per l'acquisto di strumenti di lavoro, a termini del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917 ».

SCHANZER, ministro delle finanze. A nome del ministro del tesoro, dichiara che oramai l'interrogazione del senatore Grandi non ha più ragion d'essere, perchè col decreto 7 marzo 1920 si è stabilito che sia concessa o anticipata la liquidazione totale da concedersi a coloro i quali accettano cartelle del prestito nazionale e vogliono investirne il ricavato in istrumenti del lavoro, o l'anticipazione parziale sino a mille lire garantita in parte dalla polizza di assicurazione.

GRANDI. Si dichiara pienamente soddisfatto e ringrazia il ministro del provvedimento emanato. Lo prega poi di disporre che gli enti, i quali dovranno provvedere a queste operazioni, facciano in modo che esse siano rapidamente sbrigate.

Votazione a scrutinio segreto.

BETTONI, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta.

Le urne rimangono aperte.

Discussione sulle modificazioni ed aggiunte al regolamento del Senato proposto dalla Commissione per il regolamento.

MAGGIORINO FERRARIS, relatore. Siccome le proposte sono distinte in otto titoli, propone che per ognuno di essi si faccia una discussione generale, e quindi una discussione articolo per articolo.

Così rimane stabilito.

FRASCARA, segretario. Dà lettura del titolo primo « Mozioni ».

Senza discussione si approvano i sei articoli, che costituiscono il titolo.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Osserva che le nuove disposizioni intorno alle mozioni completeranno quelle relative alle interpellanze ed alle interrogazioni.

Qualcuno dubitava che il sistema delle interrogazioni avesse potuto avere larga applicazione in Senato.

Ora dai dati pubblicati dalla segreteria del Senato risulta che nei pochi mesi dell'ultima legislatura, durante i quali potè svolgersi il sistema delle interrogazioni, si ebbero 178 interrogazioni, delle quali 117 furono evase.

Basta vedere come si svolgono i lavori della presente legislatura per comprendere che le interrogazioni avranno una ulteriore estesa applicazione.

FRASCARA, segretario, dà lettura del titolo II: « Facoltà del presidente ».

PRESIDENTE. Apre la discussione sull'art. 12-*bis*, unico del titolo.

TAMASSIA. Propone che nel primo periodo dell'articolo sia soppresso l'inciso « in via permanente ».

TORRIGIANI LUIGI. Esprime il dubbio che il termine di 24 ore per la convocazione degli uffici sia eccessivamente esiguo per quei senatori che vivono lontano da Roma.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Accetta la proposta soppressione fatta dal senatore Tamassia.

Avverte che nell'articolo non si è fatta menzione delle relazioni, perchè ad esse è provveduto con l'articolo 27 del regolamento.

Crede che ad eliminare il dubbio espresso dal senatore Torrigiani Luigi si possa modificare il capoverso dell'articolo, ponendo un punto dopo le parole: « la conversione degli uffici »; e poi cominciare un nuovo periodo: così: « L'ordine del giorno di convocazione degli uffici sarà distribuito a stampa ai senatori non più tardi della vigilia ecc. ».

TORRIGIANI LUIGI. Anche questa dizione gli sembra produrre incertezza, poichè è necessario che ogni senatore sia edotto in tempo del giorno fissato per la convocazione degli Uffici, non meno che dei disegni di legge che gli Uffici sono chiamati ad esaminare.

CEFALY. Ricorda che i disegni di legge sono distribuiti in maniera che i senatori ne vengono a conoscenza prima che pervenga loro la convocazione degli Uffici.

Non crede cosa pratica che insieme all'ordine di convocazione si debbano distribuire i disegni di legge.

LEVI ULDERICO. Divide il dubbio affacciato dal senatore Torrigiani Filippo: quando i senatori ricevono l'ordine di convocazione degli Uffici è necessario che essi sappiano di quali argomenti gli Uffici debbano occuparsi.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Al primo paragrafo dell'articolo è stata proposta dall'Ufficio di presidenza un'aggiunta:

Dopo le parole « ogni altro documento parlamentare, nonchè a provvedere alla stampa e alla distribuzione » aggiungere: « ed alla loro iscrizione all'ordine del giorno ».

L'iscrizione all'ordine del giorno era implicita, ma è meglio che sia detta con precisione.

Trova giuste le osservazioni fatte dai senatori Torrigiani Luigi, Levi Ulderico e Cefaly, e, prendendole nella dovuta considerazione, crede che si potrebbe modificare il secondo periodo del secondo capoverso dell'articolo in questo modo:

« L'ordine del giorno ed i relativi progetti di legge saranno distribuiti a stampa ai senatori non più tardi della vigilia del giorno in cui gli Uffici stessi dovranno adunarsi, secondo le norme dell'art. 20-*bis* ».

Il senatore Torrigiani, appoggiato dal senatore Levi, vorrebbe forse un termine più lato; ma questo termine riguarda la distribuzione dell'ordine del giorno a stampa.

Siccome oggi più volte quest'ordine del giorno è distribuito durante la seduta, noi con la nostra proposta veniamo ad anticiparne la distribuzione di 24 ore.

Ad ogni modo, chiede all'Ufficio di presidenza se si senta in grado di distribuire l'ordine del giorno parecchi giorni prima; sarebbe così più facile di potere aderire al desiderio manifestato dal senatore Torrigiani.

MELODIA. Crede che si eviterebbe ogni difficoltà se nell'articolo si separasse ciò che ha riferimento alla convocazione degli Uffici da ciò che riguarda la distribuzione dei disegni di legge.

Non gli sembra giusto che gli Uffici possano essere convocati in un tempo senza limite allorchè il Senato è aggiornato e la maggior parte dei senatori risiedono fuori di Roma.

Propone quindi che l'ordine di convocazione degli Uffici sia comunicato quattro giorni prima, e che l'ordine del giorno dei lavori degli Uffici sia distribuito 24 ore prima.

Voci: Cinque giorni prima.

TORRIGIANI LUIGI. Accetta la proposta fatta dal senatore Melodia.

BENEVENTANO. Propone formalmente che l'ordine di convocazione degli uffici sia spedito ai senatori cinque giorni prima acciocchè coloro che vivono molto lontano dalla capitale siano in grado di poter venire a Roma in tempo.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. A mettere d'accordo i dubbi espressi e le giuste osservazioni fatte dai diversi oratori propone che il secondo capoverso dell'articolo suoni nel modo seguente: « Il presidente ha pure facoltà di stabilire la convocazione degli Uffici, dandone avviso cinque giorni prima della loro riunione; l'ordine del giorno coi relativi progetti di legge, sarà distribuito ai senatori alla vigilia della convocazione, ecc. ».

Chiede al senatore Torrigiani se insista nella sua proposta che l'ordine del giorno sia comunicato insieme all'avviso di convocazione.

TORRIGIANI LUIGI. Fa osservare che la maggior parte dei senatori non dimorano in Roma.

Ora, è necessario che essi siano preavvisati del giorno in cui si debbano convocare gli Uffici, ma non basta il semplice avviso di convocazione; occorre che si sappia per quali ragioni siano convocati gli Uffici.

La procedura ordinaria delle 24 ore è opportuna durante i periodi di lavoro, ma quando il Senato è aggiornato, occorre concedere un termine più lungo per la convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Osserva che la convocazione degli Uffici, nel periodo

di aggiornamento dei lavori o delle vacanze del Senato, non è normale. Ad una convocazione degli Uffici durante tali periodi è evidente che non si dovrà ricorrere se non in circostanze straordinarie, ed allora è necessario che alla convocazione sia unito l'ordine del giorno per rendere edotti i senatori dell'argomento che gli Uffici debbono trattare.

Se il Senato crede d'imporre quest'obbligo alla presidenza, egli lo accetta volontieri (Approvazioni).

TORRIGIANI LUIGI. È soddisfatto e ringrazia.

GUALTERIO. Sarebbe bene che nell'articolo fosse dichiarato che la facoltà al presidente è di carattere eccezionale ed urgente.

PRESIDENTE. Gli sembra che il pensiero del senatore Gualterio sia implicito nell'articolo.

Il primo comma dell'art. 12-*bis* è approvato senza la frase « in via permanente » e con l'aggiunta delle parole « e all'iscrizione all'ordine del giorno ».

Il secondo comma è approvato così modificato: « Il presidente ha pure facoltà di stabilire nello stesso periodo la convocazione degli Uffici, dandone avviso cinque giorni prima della loro riunione e comunicando insieme all'avviso l'ordine del giorno ».

Senza discussione è approvato l'art. 16 che riguarda il titolo III « numero degli Uffici ».

Si passa alla discussione del titolo IV: « Convocazione degli Uffici ».

FRASCARA. All'art. 20 propone si dica: « Gli Uffici si costituiscono come è detto nell'art. 19 e si rinnovano nel modo stabilito dall'art. 17 ogni due mesi dalla loro costituzione ».

MELODIA. Domanda che venga stabilita una disposizione transitoria per il passaggio dalla norma in vigore alla nuova stabilita per gli Uffici.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Egli si riservava in fine della discussione di proporre al Senato la designazione della data in cui debbano andare in vigore le nuove norme.

PRESIDENTE. Crede sia opportuno che la disposizione nuova vada in vigore alla prossima rinnovazione degli Uffici.

Pone ai voti l'art. 20 coll'emendamento del senatore Frascara e con l'intesa interpretativa che la norma sarà seguita nel futuro sorteggio.

(È approvato).

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Dichiara di parlare come senatore e non come ministro.

All'art. 20-*bis* ricorda le difficoltà che si ebbero precedentemente per gli stampati a causa dello sciopero tipografico.

PRESIDENTE. Si potrebbe togliere la parola « stampati ».

È approvata la prima parte dell'art. 20-*bis* ed è soppressa la seconda parte.

Senza discussione sono approvate le modificazioni agli articoli 97, 98 e 98-*bis* relativi al titolo V « Interpellanze ».

MELODIA. Al titolo VI: « Rappresentanza delle minoranze », all'art. 5, propone che invece della norma dei due terzi dei nomi, venga stabilito il numero dei voti da dare come era prima. Propone pure che il principio del secondo periodo dell'articolo sia soppressa la frase: « Per la nomina di tutte le cariche e le Commissioni elette dal Senato », facendosi cominciare il periodo dalle parole « Ciascun senatore, ecc. ».

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Mentre accetta la seconda proposta del senatore Melodia deve dichiarare, quanto alla prima, che il numero dei membri delle Commissioni varia continuamente; perciò si è creduto di adottare una formula generale, ritenendosi che debba essere trascurata la frazione quando sia inferiore alla metà.

MAZZIOTTI. Propone che si risolva la questione non tenendo alcun conto delle frazioni.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Accetta che non si tenga conto delle frazioni, quando esse siano inferiori alla metà.

FRASCARA, segretario. Legge l'art. 5 come è stato concordato, con il secondo comma ridotto in questa forma:

« Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda due terzi dei nomi quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due, non tenendo conto delle frazioni inferiori alla metà ».

L'art. 5 è approvato.

FRASCARA, segretario, legge il titolo VII « proposte d'iniziativa dei senatori », che non dà luogo a discussione.

Il titolo VIII « norme per le discussioni e deliberazioni » è approvato senza discussione.

MAZZIOTTI. Propone l'abolizione dell'art. 9 del Regolamento per l'Ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche.

Egli osserva che il Regolamento dei resoconti è stato approvato dal Senato, e quindi non può essere modificato senza il suo consenso.

Ora all'art. 9 del suddetto Regolamento si dice che agli oratori è data a correggere una sola bozza, mentre ciò di fatto non avviene.

È perciò evidente l'opportunità della soppressione di questo primo comma.

Il secondo comma vieta di consegnare agli oratori le bozze dei loro discorsi, licenziate per la stampa, prima della pubblicazione del resoconto.

La ragione di questa disposizione si deve ricercare nel desiderio d'impedire che i giornali pubblichino i discorsi tenuti in Senato, prima che essi appaiano nel resoconto ufficiale.

Ma questi resoconti sono pubblicati dopo parecchi giorni che i discorsi sono stati tenuti, quando cioè essi hanno perduto ogni pregio di attualità. Sembra perciò molto più utile facilitare la pubblicazione nei giornali che impedirla, sia per il prestigio delle due assemblee, sia perchè vengono più presto a conoscenza del pubblico, sia perchè i resoconti vengono letti da un numero di persone molto minore che quello dei lettori dei giornali.

Inoltre, ora accade che l'oratore scrive in precedenza il suo discorso e ne passa una copia ai giornali; in seduta poi preferisce di leggerlo, e tutti sanno come questo metodo finisca col nuocere alla efficacia delle discussioni.

Conclude col proporre che l'art. 9 del regolamento dell'ufficio dei resoconti sia soppresso.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Non può parlare come relatore, perchè questo argomento non fu preso in considerazione in seno alla Commissione: dirà solo che personalmente è favorevole alla soppressione, e che si rimette al parere del Senato.

Messa ai voti la soppressione dell'art. 9 è, approvata.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore. Propone che il Senato autorizzi la presidenza a coordinare le modificazioni od aggiunte oggi approvate con il resto del regolamento, e deliberi che il nuovo numero stabilito per gli uffici vada in vigore quando gli uffici stessi saranno rinnovati, e tutte le nuove disposizioni vadano in vigore alla ripresa delle sedute dopo le vacanze di Pasqua.

Così resta stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Presentazione di disegni di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1920, numero 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica;

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° febbraio 1920, numero 114, con cui si sopprime il collegio speciale istituito con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei Comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, relativo all'avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra e del R. decreto modificativo 12 ottobre 1919, n. 1945 » (n. 25).

FRASCARA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

MORRONE, relatore. Dice che la relazione spiega sufficientemente i motivi per i quali è opportuno approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa e l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncia che dai ministri competenti sono pervenute le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Thaon. di Revel, Agnetti e Amero D'Aste.

A norma del regolamento, saranno pubblicate nel resoconto ufficiale della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

FRASCARA, segretario, dà lettura delle interrogazioni:

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei poteri del R. commissario per la straordinaria gestione dell'Ente « Volturno » in Napoli:

Votanti 114 — Favorevoli 102 — Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di L. 485.490.60 per acquisto del fondo denominato « Arcà » in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli:

Votanti 114 — Favorevoli 100 — Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania:

Votanti 114 — Favorevoli 102 — Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica:

Votanti 114 — Favorevoli 102 — Contrari 12

Il Senato approva.

Avvertenza del presidente.

PRESIDENTE. Legge l'ordine del giorno della seduta di lunedì, e dichiara che se fosse necessaria qualche aggiunta, si riserva di farla questa sera o domani mattina, comunicandola immediatamente ai signori senatori.

La seduta termina alle ore 17,30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 26 marzo 1920
(*Continuazione e fine*)

Presidenza del presidente ORLANDO.

AMENDOLA. Di fronte alle varie correnti, che in quest'ora si contendono la influenza sulle masse lavoratrici, il Governo ha il dovere di indicare quale via si deve battere.

Rileva che uno dei più gravi problemi, che turbano la vita del Paese, è quello della vita agraria, e in special modo del frazionamento del latifondo, che investe non solo la Sicilia, ma tutto quanto il Mezzogiorno, la cui risurrezione è problema eminentemente nazionale che il Governo ha il dovere di risolvere con un programma organico e completo.

Anche l'industria subisce una grave crisi in conseguenza della guerra; alcune aziende si oppongono alla loro liquidazione e, mentre inceppano l'azione dello Stato, cercano di impossessarsi delle Banche, appunto in vista del proprio speciale interesse.

Il pericolo della scalata alle Banche ha messo in rilievo anche un altro pericolo, quello cioè che il groviglio degli interessi privati renda impossibile al Governo di accertare la ricchezza e quindi vana l'imposizione dei tributi.

Occorre quindi un'azione decisa e precisa del Governo allo scopo che nessuna parte della ricchezza nazionale sfugga al contributo che è ad essa doverosamente richiesto.

E anche lo Stato subisce una grave crisi nel suo bilancio principalmente perchè non si è usato il dovuto rigoroso controllo nelle spese.

Rileva come il programma esposto dall'on. Schanzer, nella sua ultima esposizione finanziaria, non abbia avuto finora pratica attuazione.

Ma riconosce che per affrontare tutti questi problemi il Governo deve contare sopra una sicura maggioranza.

Riconosce altresì che l'aggravarsi delle condizioni interne, dall'armistizio ad oggi, dipende per gran parte dall'immaturità tecnica e politica delle classi dirigenti.

L'on. Nitti era giunto al Governo con un piano risoluto di liquidazione e ricostruzione, ma vi è giunto tardi quando gli errori commessi alla Conferenza della pace avevano già reso più difficile la situazione.

La sua azione è stata inoltre ostacolata da una opposizione interna implacabile.

Ed egli la condusse innanzi finchè una necessità di difesa dello Stato contro un tentativo di vera e propria guerra civile non gli impose lo scioglimento della Camera precedente.

Le ultime elezioni, però, hanno dato un'assemblea così costituita che nessun partito ha la possibilità di svolgere un programma individuale di Governo indipendentemente da accordi e intese con altri gruppi.

Il problema quindi è di vedere se esista questa possibilità di intese fra diversi partiti tale da dare vita ad un Governo capace di porre rimedio alla situazione attuale.

Nega a questo proposito la possibilità della costituzione di un Governo di reazione alla guerra, che dovrebbe dare sfogo a rancori e vendette troppo in contrasto con le necessità attuali.

Esamina la situazione dei partiti organizzati. E cominciando dal partito socialista, constata, che dal numeroso gruppo socialista venuto alla Camera si attendeva un programma di legislazione e di azione che veramente rispondesse ai bisogni e alle aspirazioni delle masse.

Chiede a quei socialisti, i quali credono compatibile coi fini della loro dottrina politica e rispondente agli interessi del paese una collaborazione, se non sia proprio questo il momento in cui essa più utilmente possa essere data.

Se poi il partito socialista crede di avere la forza d'imporre un suo programma, lo faccia senz'altro. (Vive interruzioni all'estrema sinistra).

Passando ad esaminare la situazione del partito popolare, rileva come esso abbia in molte questioni d'ordine economico opinioni diametralmente diverse da quelle del partito socialista.

E di ciò prende atto anche perchè alcuni possibili equivoci vengono così eliminati.

Constata, poi, come anche nel partito popolare si sono manifestati dissensi del momento stesso in cui la concordia degli animi si impone, ed accenna alla grave responsabilità politica di chi determina siffatti dissidi. (Commenti — Interruzioni).

E poichè il partito popolare giustamente reclama il rispetto delle tradizioni religiose e morali, osserva che lo Stato italiano vanta esso pure tradizioni delle quali non è dato far gettito e che devono ugualmente essere rispettate. (Commenti — Interruzioni del deputato Cameroni).

Vorrebbe che l'on. Cameroni ed i suoi amici dicessero in modo più esplicito quello che intendono e vogliono quando parlano di libertà d'insegnamento.

Non ammetterebbe che questa formola celasse la negazione del pensiero fondamentale dello Stato italiano.

È invece d'accordo con loro nel voler migliorata ed anzi risanata e ricostituita la scuola di Stato, e nel volere accolto anche in questo campo un concetto di vera e bene intesa libertà.

Non sarebbe, invece, attuazione del principio di libertà l'assoggettamento delle scuole alla Chiesa (Interruzioni al centro).

Augura poi che il problema vitale delle scuole sia tenuto più alto delle competizioni e degli interessi di parte.

Come conseguenza delle idee svolte auspica un Governo che raccolga le migliori forze del Parlamento e trovi l'appoggio di una maggioranza sufficientemente forte per risolvere i problemi urgent dell'ora presente.

Che se le condizioni della Camera fossero tali da rendere impossibile un siffatto Governo e una siffatta maggioranza, dovere di essa sarebbe confessare la propria impotenza e restituire agli elettori il proprio mandato (Commenti).

In tal caso il paese troverà la sua via. E conviene aver piena fiducia nel buon senso del popolo italiano (Vive approvazioni a sinistra — Applausi — Congratulazioni — Commenti prolungati).

LISSIA raccomanda vivamente al Governo le condizioni della Sardegna, la quale per la ricchezza soprattutto di materie prime, di cui tanto si sente oggi il bisogno, può arrecare notevole impulso al riassetto economico d'Italia.

Riconosce gli sforzi e i sacrifici fatti dai vari Governi per la soluzione del problema sardo, ma osserva che molto ancora resta da fare, soprattutto in materia di viabilità, di trasporti e di bonifica.

Si compiace dell'avvenuta statizzazione delle ferrovie sarde e dei provvedimenti in materia di viabilità comunale, che dimostrano come si segua finalmente un nuovo indirizzo, che occorre però maggiormente accentuare con modernità di vedute e con larghezza di mezzi.

Raccomanda in particolare, per il problema ferroviario sardo, il completamento della rete e il miglioramento del servizio con la istituzione assolutamente indispensabile di una nuova coppia di treni.

Anche in materia di trasporti marittimi molto ancora attende la Sardegna, soprattutto il ripristino di tutti i servizi di anteguerra, per giungere poi ad un aumento e ad un migliore coordinamento, e la sistemazione tante volte invano invocata dei porti.

Ma il problema più urgente è quello delle bonifiche, così strettamente connesso col problema della malaria, della quale la Sardegna ha purtroppo ancora il triste primato, e col problema agricolo, il quale sarà avviato ad una soluzione con le grandiose opere della sistemazione dei bacini del Tirso e del Coghinas, che si augura non troveranno intralci nella loro esecuzione.

Per le speciali condizioni della Sardegna, soprattutto in rapporto alla sua scarsa popolazione, alla natura del suolo, e per le gravi difficoltà che si frappongono alla introduzione della cultura intensiva, è però necessario che alla sua agricoltura si venga in aiuto con un complesso di provvedimenti, specialmente fornendole il credito.

Si duole a questo proposito che il Governo non abbia fin qui esattamente considerato e largamente incoraggiati gli sforzi fatti per la risurrezione dell'agricoltura dalle Casse rurali e in particolare dalla Cassa ademprivile di Sassari.

Concludendo, esorta il Governo a non essere insensibile al desiderio di vita nuova che pervade tutto il popolo sardo. Esso è capace di rinnovare nei cimenti del lavoro quell'eroismo di cui ha dato così fulgida prova sui campi di battaglia; le sue più fervide aspettative, le sue più grandi speranze non devono essere dal Governo deluse. (Applausi).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

SITTA, presenta la relazione sul disegno di legge:

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, fino a quando non siano approvati per legge.

BIANCHI VINCENZO, presenta la relazione sul disegno di legge Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1919 920 a tutto il 30 giugno 1920.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti (356);

Conversione in legge del R. decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati del Regio esercito e della Regia marina non inscritti nelle liste elettorali (357);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 (344);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912; (345)

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913; (346)

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per gli esercizi finanziari 1913-914, 1914-915, 1915-916; (347)

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento della provincia, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarle della perdita di entrata in guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa; (348)

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1917, numero 1520, concernente l'applicazione di un diritto di peso sulla pesca a favore del comune di Comacchio; (349)

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'istituzione di una tassa nel comune di Carrara; (350)

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1637, 26 novembre 1916, n. 1662, 1° ottobre 1917, n. 1677, 27 ottobre 1918, n. 1671, e del decreto 6 novembre 1919, n. 2096, concernenti la proroga per gli anni 1916, 1917, 1918, 1919 e 1920 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442; (351)

Conversione in legge del decreto Reale 7 settembre 1919, numero 1632, portante provvedimenti finanziari a favore dei Comuni e delle Provincie (352);

Conversione in legge del decreto 11 marzo 1920, concernente il ripristino nei Comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esista nei tesorieri e nei riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso (353);

Conversione in legge del decreto 20 novembre 1919, n. 2361, che proroga al 1° gennaio 1921 l'inizio del periodo di ammortamento dei mutui concessi e da concedersi ai Comuni gravemente danneggiati da operazioni guerresche di forze nemiche, ai sensi dei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 938, 18 maggio 1916, n. 743 (354);

Conversione in legge di undici decreti Reali e Luogotenenziali, contenenti i provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 15 gennaio 1915, e altre disposizioni a favore dei danneggiati stessi. (355).

Sull'ordine del giorno.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che all'ordine del giorno di domani, prima del seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo, sia iscritta la discussione dei disegni di legge sulla proroga dell'esercizio provvisorio e sull'aumento della indennità parlamentare.

(Così rimane stabilito).

LUDOVICI, vorrebbe che il Governo rispondesse, domani, in via d'urgenza, ad una interrogazione, relativa ad accuse che gli sono state mosse e a quella sullo stesso argomento presentata dall'onorevole Pilati.

NITTI presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, data la delicatezza dell'argomento, consente di rispondere domani.

La seduta termina alle ore 19,20.

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 27 marzo 1920

Presidenza del vice presidente MEDA.

La seduta comincia alle 15.

DE CAPITANI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

MICHELI, deve per la verità dichiarare che da informazioni telegrafiche fornitegli dai colleghi Montini e Bazoli, gli risulta non esatto un appunto da lui mosso ieri al contegno tenuto dalle autorità locali nello sciopero agrario in provincia di Brescia.

(Il processo verbale è approvato).

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE, comunica il risultano della votazione segreta, avvenuta nella tornata di ieri, per la nomina di tre commissari del Consiglio superiore delle acque e delle foreste:

Votanti, 346. Ebbero voti: Sipari, 134 — Amato, 106 — Agnini, 96 — Drago, 68 — Cerabona, 62 — De Andreis, 15 — Voti dispersi 10 — Schede bianche 18 — Schede nulle 10,

Proclama eletti gli onorevoli Sipari, Amato e Agnini.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni, preso atto delle opzioni degli onorevoli Grandi Achille, Cappa e Lazzari, propone alla Camera di proclamare, per i posti resisi rispettivamente vacanti nei collegi di Como, Ancona e Milano, il primo dei non eletti delle liste in cui essi erano compresi, e cioè gli onorevoli Jacini Stefano per Como, Cingolani Mario per Ancona, Repossi Luigi per Milano.

(E' approvato).

Comunica inoltre che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non essere contestabili le elezioni seguenti: Fera, Amato, Falbo, Barrese, Manes, Miceli Picardi (Cosenza), Cingolani (Ancona).

Giuramenti.

JACINI e REPOSSI, giurano.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, espone agli onorevoli Pellegrino e Dell'Abate le cause dei conflitti verificatisi nel comune di Monteroni in seguito ad una riduzione della razione dei generi contingentati.

Dopo un primo conflitto nel quale due carabinieri erano rimasti feriti da colpi di pietra, i carabinieri aggiunti per difendere la loro caserma assalita dalla folla eccitata, fecero fuoco uccidendo uno dei tumultuanti.

Per accertare le eventuali responsabilità è stata aperta un'istruttoria giudiziaria.

Da parte sua il Governo, se responsabilità saranno accertate, non mancherà di provvedere secondo giustizia.

PELLEGRINO, rileva che i fatti riferiti dal sottosegretario di Stato rispondono veramente a quanto è accaduto a Montecitorio l'11 di gennaio.

Osserva che i fatti furono la conseguenze di uno stato profondo di malcontento diffusosi durante la guerra e determinato soprattutto dai soprusi consumati dall'Amministrazione locale, specialmente in materia annonaria. (*Continua*).

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe di Piemonte, accompagnato dal comm. Bonaldi e dal capitano Acquarone, ha visitato l'altro ieri la 89ª Mostra d'arte al palazzo dell'Esposizione.

Ricevuto dal vice presidente, Coromaldi, e dal segretario Moraldi, il Principe s'interessò all'importanza della Mostra e ne espresse il suo augusto compiacimento, elogiandone l'ordine e la disposizione dei lavori.

Il ministro delle finanze comunica:

Poichè da diverse parti è stata chiesta una proroga del termine per la denunzia nei riguardi dell'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra, si avverte che non si è creduto di concedere tale proroga, sicchè rimane fermo per le denunzie in questione il termine del 31 marzo corrente.

*** Non essendosi potuto, anche a causa delle difficoltà dei trasporti, completare l'allestimento e la distribuzione a tutti gli uffici del registro del Regno delle occorrenti scorte di valori bollati, con provvedimento in corso l'applicazione degli aumenti delle tasse di bollo sulle ricevute, quietanze, note, conti e fatture di cui all'articolo 13 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, è rinviato al 1° luglio p. v.

Fino al 30 giugno p. v. restano quindi applicabili le tasse di bollo nella misura stabilita dal testo unico vigente.

TELEGRAMMI "STEFANI"

BUCAREST, 28. — La Camera dei deputati romena è stata disciolta.

CHICAGO, 29. — Un ciclone che ha infuriato nella regione ha prodotto parecchi milioni di dollari di danni. Sono stati accertati una ventina di morti ed un centinaio di feriti.

BERLINO, 29. — Il Governo ha inviato alle truppe rosse del bacino della Ruhr un *ultimatum* col quale si accorda un ultimo periodo di tempo prima d'intervenire con la forza. Nell'*ultimatum* il Governo esige che per il 30 corrente a mezzogiorno sia garantita la sicurezza per il comandante militare von Watter a Munster e che siano eseguite le seguenti condizioni:

1° riconoscimento senza restrizioni dell'autorità costituzionale dello Stato; 2° reintegrazione dei membri delle amministrazioni pubbliche e della polizia, che non siano stati implicati nel colpo di Stato di Kapp; 3° scioglimento immediato dell'esercito rosso; 4° disarmo completo della popolazione comprese le guardie civili; 5° liberazione immediata dei prigionieri.

PARIGI, 29. — La Conferenza degli ambasciatori ha continuato oggi l'esame della risposta alle osservazioni ungheresi al trattato di pace, ha esaminato la questione dello sgombero della Russia meridionale della popolazione esposta alle rappresaglie dei bolscevichi; ha approvato una nota sulle stazioni radiotelegrafiche ed ha infine deciso che le popolazioni sottoposte a plebiscito non potranno prendere parte alle elezioni del Reichstag e del presidente dell'Impero.

PARIGI, 29. — L'*Agenzia Havas* è informata che la nota americana sulla occupazione del bacino della Ruhr è arrivata stamane a Parigi ed è stata consegnata a Millerand.